

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 22/2010

6 Ottobre 2010(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

SLITTA AL 1° GENNAIO 2011 IL BLOCCO DEL DURC IN DANNO DELLE IMPRESE EDILI CHE OCCUPANO LAVORATORI IN PART- TIME IN PERCENTUALE SUPERIORE A QUELLA PREVISTA DAL CCNL.

C.N.C.E 29 SETTEMBRE 2010

Nel N. 12 della presente rubrica, pubblicato il 30/8/2010 abbiamo dato notizia che dal **1 Ottobre 2010** sarebbe stata attuata la determinazione della C.N.C.E. (Commissione Nazionale Casse Edili) di considerare "**irregolarità contrattuale**" e, quindi, come causa ostativa al rilascio del D.U.R.C. regolare la posizione di quelle imprese edili la cui percentuale di lavoratori occupati in part-time fosse risultata superiore a quella prevista dal CCNL.

Orbene, in data 29 settembre 2010, il medesimo organismo ha deciso che ***tale provvedimento andrà in vigore a decorrere dal prossimo 1 gennaio 2011.***

Sull'argomento ci siamo già espressi nella circolare mensile –maggio 2010 - redatta dal CPO di Napoli – ANCL U.P. Napoli e Centro Studi "O. Baroncelli" evidenziando l'illegittima

ingerenza del CCNL nella "libertà di iniziativa" e la violazione di principi costituzionali in tema di "presunzioni legali assolute".

L'AMBIENTE DI LAVORO DEVE GARANTIRE UNA PARI DIGNITA' A TUTTI I SUOI PROTAGONISTI. UN DATORE DI LAVORO NON PUO', PERTANTO, APOSTROFARE CON PAROLACCE UNA DIPENDENTE ANCORCHE' QUESTE SIANO, ORMAI, ENTRATE NEL LESSICO CORRENTE.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 35099 DEL 29 SETTEMBRE 2010

Una volta si sarebbe detto che "l'eccessiva confidenza è foriera di cattiva educazione e di un comportamento disdicevole". Idem dicasi quando i protagonisti di questa vicenda fanno parte dell'azienda, l'uno come datore di lavoro e l'altra quale dipendente. E' vero, c'è e ci deve essere soggezione e subordinazione della seconda nei confronti del primo (art. 2094 c.c.) ma "l'ambiente di lavoro deve garantire una pari dignità a tutti i suoi protagonisti".

Questo è il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in informativa per cui un datore di lavoro è stato condannato per "ingiurie" nei confronti di una lavoratrice per aver profferito nei di lei confronti una parolaccia ("str...").

I Giudici di legittimità non hanno preso in considerazione la giustificazione del datore di lavoro circa la "non offensività" della parola e che la stessa oltre a far parte di una frase "bonaria e rassicurante" del tipo "se te la prendi...sei una str..." era entrata nel lessico corrente romanesco.

Hanno, quindi, confermato la condanna affermando che la lavoratrice non era" affatto tenuta a sottostare all'uso di epiteti di disprezzo e di disistima in virtù delle generali scelte di espressione del datore di lavoro" e che "nel nostro ordinamento il contesto lavorativo è caratterizzato da una pari dignità dei suoi protagonisti, da una pari effettività di tutta la normativa senza che possa invocarsi, per nessuna delle parti, una desensibilizzazione alle altrui trasgressioni".

E' ILLEGITTIMO IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON UN GEOMETRA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI "DISEGNATORE TECNICO".

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 19834 DEL 20 SETTEMBRE 2010.

La sentenza in informativa è importante, oltre che interessante sul piano del principio che vi è espresso, in quanto effettua ***un excursus sull'apprendistato, sulla causa giuridica mista del contratto (id: formazione finalizzata al conseguimento di una qualifica) e sulla necessità della formazione.***

I Giudici dell'interpretazione hanno ritenuto che **la validità di un contratto di apprendistato vada considerata in concreto e caso per caso ma pur sempre tenendo presente la necessità di una formazione che debba essere prodromica al conseguimento di una qualifica.** E', quindi, necessario che il contratto di apprendistato abbia **un effettivo contenuto formativo** così come, peraltro, previsto dalla normativa che obbliga il datore di lavoro non solo ad impartire formazione quanto a consentire all'apprendista la partecipazione ad iniziative formative esterne.

E' irrilevante, dunque, che la legge 196/97 abbia previsto la possibilità di instaurare rapporti di apprendistato con soggetti in possesso di titolo di studio post- obbligo in quanto occorre sempre guardare all'effettivo contenuto del contratto di apprendistato ed alla formazione da fare in qualsiasi modo.

E, relativamente alla qualifica di disegnatore tecnico, le relative mansioni sono state già svolte con profitto durante il corso di studio per geometri con 4 ore settimanali curricolari nel biennio al fine della acquisizione delle nozioni teoriche e della capacità pratica e manuale.

Ergo, il diplomato geometra ha già raggiunto una formazione durante il corso di studio. Da qui l'incompatibilità ad instaurare un rapporto di apprendistato per il conseguimento di una qualifica per la quale è già formato.

APPALTO E SUSSISTENZA DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. GIA' VI SONO DUE PRONUNCE DI MERITO. OLTRE UN ANNO FA NOI AVEVAMO DETTO LA STESSA COSA.

Le sentenze di merito del Tribunale di Milano del 22 gennaio 2010 e del Tribunale di Busto Arsizio del 29 marzo 2010 confermano – in materia di responsabilità solidale fra appaltante ed appaltatore ex art. 29 comma 2 del D. Lgs. 276/2003 - l'orientamento che avevamo già espresso nella nostra circolare mensile del Luglio 2009, cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti.

Infatti, ci era sembrata quantomeno faziosa, per non dire bislacca, la risposta ad interpello n° 35 del 15 maggio 2009 fornita dal Ministero del Lavoro che aveva escluso l'operatività della norma in commento qualora il committente fosse un ente pubblico, precisando, *ex adverso*, che in tali casi operasse la sola garanzia di cui all'art. 1676 c.c.

Ad allineare l'ingiusta discriminazione che siffatta prassi aveva generato fra committente pubblico e privato sono intervenute le richiamate pronunzie nelle quali è stata affermata la piena applicabilità, **anche negli appalti conferiti dalle pubbliche amministrazioni**, della norma di cui all'art. 29, comma 2°, del D. Lgs. 276/2003 secondo il quale **in caso di appalto di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e ad adempiere agli obblighi contributivi previdenziali.**

Ecco la dimostrazione della "serietà" della nostra "formazione".

L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE IVA NON COSTITUISCE UNA PROVA SUFFICIENTE PER ACCLARARE MAGGIORI REDDITI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SE I COSTI IN BILANCIO SONO VERITERI E DOCUMENTATI.

CASSAZIONE SEZ. TRIBUTARIA SENTENZA N. 20529 DEL 1 OTTOBRE 2010

Anche la sentenza in informativa, **la N. 20529 del 1 ottobre 2010**, è di grande interesse in quanto esplicita tre principi: a) ***se una società di capitali espone in bilancio costi fittizi scatta l'automatica presunzione dell'esistenza del maggior***

reddito in misura pari ai costi falsamente dichiarati e senza alcun onere, per l'Amministrazione Finanziaria, di dimostrare che dal maggior reddito siano scaturiti maggiori utili; b) se, ex adverso, il contribuente dimostra la veridicità dei costi e li documenta, l'esistenza del maggior reddito sfuma; c) l'accertamento con adesione IVA è insufficiente ad evidenziare un reddito maggiore se tutti i costi in bilancio sono veritieri.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, ANNA MARIA GRANATA, FRANCESCO CAPACCIO